



CITTÀ DI BRA

**PIANO REGOLATORE CIMITERIALE - VARIANTE N.8:
VARIANTE RICOGNITIVA E REVISIONE DEGLI SPAZI
CIMITERIALI SENZA AMPLIAMENTO**



NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

BRA lì _____

IL DIRIGENTE:
Arch. Filippo CICERI



Comune di Bra

Provincia di Cuneo

**Ripartizione Lavori Pubblici
Servizio Edilizia Pubblica, Impianti Sportivi e Cimiteri**

**OGGETTO: PIANO REGOLATORE CIMITERIALE - VARIANTE N. 8:
VARIANTE RICOGNITIVA E REVISIONE DEGLI SPAZI
CIMITERIALI SENZA AMPLIAMENTO**

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

INDICE

TITOLO I – FINALITA' E CONTENUTI DEL PIANO

Art. 1	– Finalità del piano	pag.	5
Art. 2	– Elaborati del P.R.C.	pag.	5
Art. 3	– Viabilità ed efficacia del P.R.C.	pag.	6

TITOLO II - NORME GENERALI

Art. 4	– Delimitazione degli spazi	pag.	7
Art. 5	– Superficie da destinare alle inumazioni	pag.	7
Art. 6	– Strutture da destinare alla tumulazione	pag.	8
Art. 7	– Reparti speciali	pag.	8
Art. 8	– Aree di rispetto cimiteriale	pag.	8
Art. 8bis	– Vincoli e fasce di rispetto dai corsi d'acqua	pag.	8

TITOLO III – ATTUAZIONE E GESTIONE DEL PIANO

Art. 9	– Approvazione del P.R.C.	pag.	9
Art. 10	– Attuazione del P.R.C.	pag.	9

TITOLO IV – INDIVIDUAZIONE E DESTINAZIONE DELLE AREE

Art. 11	– Destinazione delle aree	pag.	10
Art. 11.1	– Campi di inumazione A – A1	pag.	10
Art. 11.2	– Campi per le tumulazioni private B – B1 – B3	pag.	10
Art. 11.3	– Campi per la tumulazione individuale in loculi – C	pag.	10
Art. 11.4	– Campi per la tumulazione in cellette ossario – D	pag.	10
Art. 11.5	– Ossario comune – E	pag.	10
Art. 11.6	– Area crematoria – F	pag.	11
Art. 11.7	– Area per la tumulazione in celletta cineraria – F1	pag.	11
Art. 11.8	– Cinerario comune – F2	pag.	11

TITOLO V – COSTRUZIONI ED AREE PERTINENZIALI

Art. 12	– Simbologia relativa alle attività cimiteriali accessorie	pag.	12
---------	--	------	----

TITOLO VI – NORME PER GLI INTERVENTI

Art. 13	– Condizioni necessarie	pag.	13
Art. 14	– Parametri edilizi	pag.	13
Art. 14 .1	– Criteri costruttivi per manufatti destinati alla tumulazione	pag.	13
Art. 14 .2	– Altezza dei manufatti	pag.	13
Art. 14 .3	– Distanze e allineamenti	pag.	13

TITOLO VII – INTERVENTI PREVISTI E LORO MODALITA' DI ATTUAZIONE

Art. 15	– Manutenzione ordinaria	pag.	15
Art. 16	– Manutenzione straordinaria	pag.	15
Art. 17	– Restauro e risanamento conservativo	pag.	15
Art. 18	– Ristrutturazione edilizia	pag.	16
Art. 19	– Ristrutturazione del sito cimiteriale	pag.	17
Art. 20	– Demolizioni, ricostruzioni, sostituzioni	pag.	17
Art. 21	– Nuovo impianto	pag.	17

TITOLO VIII – USO DELLE AREE CIMITERIALI, STRUTTURE ACCESSORIE E SPAZI PERTINENZIALI

Art. 22	– Uffici – u.f..	pag.	18
Art. 23	– Locali di culto – ch.	pag.	18
Art. 24	– Camera mortuaria e celle frigorifere c.m.	pag.	18
Art. 25	– Sala autoptica – S. Au	pag.	18
Art. 26	– Servizi igienici – S.i.	pag.	18
Art. 27	– Magazzini depositi – M.d.	pag.	18
Art. 28	– Area deposito – A.d.	pag.	18
Art. 29	– Parcheggio – P	pag.	18
Art. 30	– Area verde – A.v.	pag.	19
Art. 31	– Viabilità interna - V	pag.	19
Art. 32	– Muro di cinta	pag.	19
Art. 33	– Fascia di rispetto	pag.	19

TITOLO IX – AREE D’INTERVENTO E MODALITA’ ATTUAZIONE

Art. 34	– Interventi ammessi nell’ambito della categoria A-A1	pag.	20
Art. 35	– Interventi ammessi nell’ambito della categoria B – B1 – B2 – B3 (Cripte sotterranee – edicole funerarie)	pag.	21
Art. 35.1	– Categoria B – Cripte sotterranee	pag.	21
Art. 35.2	– Categoria B1 – B2 – B3 –B4 – B5 – Edicole funerarie	pag.	24
Art. 35.3	– Categoria B6 – Cripte sotterranee – edicole funerarie la cui costruzione risale ad oltre 50 anni, di particolare pregio architettonico, meritevoli di tutela	pag.	28
Art. 36	– Interventi ammessi nell’ambito della categoria C (loculi)	pag.	28
Art. 37	– Interventi ammessi nell’ambito della categoria D (cellette ossario)	pag.	29
Art. 38	– Interventi ammessi nell’ambito della categoria E (ossario comune)	pag.	30
Art. 39	– Interventi ammessi nell’ambito della categoria F (area crematoria)	pag.	30
Art. 40	– Interventi ammessi nell’ambito della categoria F1 (cellette cinerarie)	pag.	30
Art. 41	– Interventi ammessi nell’ambito della categoria F2 (cinerario comune)	pag.	31
Art. 42	– Uffici	pag.	31
Art. 43	– Locali di culto	pag.	31
Art. 44	– Camera mortuaria – celle frigorifere	pag.	31
Art. 45	– Sala autoptica	pag.	32
Art. 46	– Servizi igienici	pag.	32
Art. 47	– Magazzino deposito attrezzi	pag.	33
Art. 48	– Area deposito	pag.	33
Art. 49	– Parcheggio	pag.	33
Art. 50	– Aree verdi	pag.	34
Art. 51	– Viabilità interna	pag.	34

ALLEGATI

TAB. 1	– Campi di inumazione A
TAB. 2	– Categoria: B – Cripte sotterranee
TAB. 3	– Categoria: B1 – Edicole funerarie perimetrali
TAB. 4	– Categoria: B2 – B4 – B5 – Edicole funerarie isolate
TAB. 5	– Categoria: B3 – Edicole funerarie d’angolo

TITOLO I

FINALITA' E CONTENUTI DEL PIANO

ART. 1 – FINALITA' DEL PIANO

Il presente Piano Regolatore Cimiteriale (P.R.C.) è relativo al Cimitero urbano ed ai due Cimiteri delle frazioni di Bandito e di Pollenzo.

IL P.R.C. non costituisce strumento attuativo del Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.), bensì elaborato tecnico previsionale per la verifica delle strutture e degli impianti esistenti nei confronti della normativa vigente in oggetto e per la previsione e la regolamentazione dell'ordinato sviluppo dei siti cimiteriali.

Il piano è stato redatto ai sensi del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 “ Approvazione del regolamento di polizia mortuaria”, della Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n. 24 “Regolamento di polizia mortuaria – Circolare esplicativa” e di successive Istruzioni della Regione Piemonte.

Le finalità ed i contenuti sono quelli esposti al Capo X del D.P.R. n. 285/1990.

ART. 2 – ELABORATI DEL PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Costituiscono parte integrante del P.R.C.:

- a) Relazione tecnico-sanitaria e illustrativa contenente:
 - risultanze delle indagini svolte restituite attraverso grafici e tabelle;
 - descrizione delle aree oggetto di studio volte ad individuare le caratteristiche orografiche e strutturali delle medesime;
 - descrizione degli impianti esistenti;
 - obiettivi del Piano;
 - metodologia e criteri progettuali;
- b) Tavole grafiche degli impianti esistenti, rese nelle diverse scale:
 - **Tav. 1 – Cimitero Urbano** – estratti – contenente:
 - vista aerea;
 - aerofotogrammetria 1:5.000;
 - estratti di P.R.G.C. vigente 1:5000;
 - estratto di mappa 1:2.000;
 - fasce di rispetto 1:2.000
 - **Tav. 1A – Cimitero Urbano** – stato di fatto – contenente:
 - planimetria generale 1:500;
 - particolare 1.1 1:100
 - **Tav. 1B – Cimitero Urbano** – progetto - contenente:
 - previsione P.R.C. 1:500;
 - particolare 1.1 1:100
 - **Tav. 2 – Cimitero Frazione Bandito** – stato di fatto – contenente:
 - vista aerea;
 - estratto di mappa 1:2.000;

- estratti P.R.G.C. vigente 1:5.000;
 - planimetria 1:500
 - **Tav. 2.1 – Cimitero Frazione Bandito** – progetto - contenente:
 - previsione P.R.C. 1:500 e 1:200
 - **Tav. 3 – Cimitero Frazione Pollenzo** – stato di fatto – contenente:
 - vista aerea;
 - estratto di mappa 1:2.000;
 - estratti P.R.C. vigente 1:5.000;
 - fasce di rispetto 1:2000;
 - planimetria 1:200
 - **Tav. 3.1 – Cimitero Frazione Pollenzo** – progetto – contenente:
 - previsione P.R.C. 1:200
- c) Norme tecniche di attuazione con allegati grafici;
- d) Allegati:
 Relazione geologico – tecnica a firma del dott. S. Rolfo.

ART. 3 – VALIDITA' ED EFFICACIA DEL P.R.C.

Le previsioni e prescrizioni del P.R.C. sono verificate almeno ogni venti anni; le planimetrie, di cui all'art. 54 del D.P.R. n. 285/1990, dovranno essere aggiornate ogni cinque anni e comunque quando siano creati nuovi cimiteri, siano soppressi quelli vecchi, ovvero quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.

Il Piano è revisionato ogni dieci anni e comunque ogni qualvolta si registrano variazioni rilevanti degli elementi presi in esame dal piano medesimo; gli elementi da considerare per la redazione del P.R.C. sono:

- a) l'andamento medio della mortalità nell'area di competenza territoriale sulla base di dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni locali;
- b) la ricettività della struttura esistente, distinguendo i posti per l'inumazione e per la tumulazione, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) l'evoluzione attesa della domanda delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebre e relativi fabbisogni.

Le prescrizioni ed i vincoli contenuti nel Piano regolatore cimiteriale hanno efficacia nei confronti dei privati e delle Amministrazioni Pubbliche, nei limiti previsti dalla legislazione nazionale e regionale in materia. Per quanto non previsto dal P.R.C. si fa rinvio al Regolamento Comunale di polizia mortuaria, al D.P.R. n. 285/1990, alla Circolare Ministeriale n. 24/1993 ed alle istruzioni impartite in materia dalla Regione Piemonte.

In caso di discordanza tra i diversi elaborati costituenti il P.R.C. prevalgono le presenti norme tecniche di attuazione.

In caso di mancata corrispondenza o dubbi interpretativi tra le presenti norme di attuazione e la normativa vigente in materia, prevale quest'ultima.

TITOLO II

NORME GENERALI

ART. 4 – DELIMITAZIONE DEGLI SPAZI

Il P.R.C. individua:

- campi di inumazione comune;
- campi di inumazione per sepolture private;
- tumulazioni individuali (loculi);
- lotti per la costruzione di sepolture private plurime;
- cellette ossario;
- ossario comune;
- nicchie cinerarie;
- cinerario comune.

Il P.R.C. individua inoltre, le tombe di interesse storico monumentale, le tombe in stato di abbandono e le tombe a concessione scaduta.

Individua le infrastrutture pregresse e previste quali: vie di accesso, zone parcheggio, spazi e viali destinati al traffico interno, costruzioni per depositi di osservazione, camere mortuarie, sale per autopsia, locali per il culto, servizi destinati al pubblico ed agli operatori cimiteriali, ara crematoria, nonché impianti tecnici.

Il P.R.C. individua inoltre:

- l'area per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali;
- la rete di fognatura, idrica, elettrica e di raccolta delle acque meteoriche;

Il P.R.C. detta norme in materia di:

- arredi cimiteriali di interesse sia pubblico che privato ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. n. 285/1990;
- tutela, restauro e progettazione di manufatti e monumenti con riferimento alle tipologie costruttive ed ai materiali da impiegarsi.

ART. 5 – AREE DA DESTINARE ALLE INUMAZIONI

La superficie dei lotti per le inumazioni deve essere quantificata in conformità dei disposti dell'art. 58 del D.P.R. n. 285/1990, considerando la medesima in modo da superare di almeno la metà l'area netta, da calcolare sulla base dei dati statistici delle inumazioni dell'ultimo decennio, tenendo conto delle inumazioni da effettuare a seguito delle estumulazioni di cui all'art. 86 del decreto predetto e di eventi straordinari che possono richiedere un gran numero di inumazioni.

Al fine del calcolo della superficie dei campi di inumazione si fa riferimento ai parametri stabiliti dall'art. 72 del D.P.R. n. 285 del 1990, che prescrive le dimensioni delle fosse e delle relative aree di rispetto.

ART. 6 – STRUTTURE DA DESTINARE ALLA TUMULAZIONE

Il P.R.C. prevede e detta norme per la tumulazione mediante la ristrutturazione dei manufatti esistenti e le nuove costruzioni per i loculi, per le sepolture private e per le strutture destinate alla conservazione di ossa e di ceneri.

ART. 7 – REPARTI SPECIALI

A norma dell'art. 100 del D.P.R. n. 285/1990 il P.R.C. prevede reparti e aree proprie per le sepolture di cadaveri di persone o comunità professanti un culto diverso da quello cattolico, oppure comunità straniere che ne abbiano fatto richiesta.

ART. 8 – AREE DI RISPETTO CIMITERIALE

L'utilizzo delle aree di rispetto cimiteriale di cui all'art. 57 del D.P.R. n. 285/1990 è regolato dalle N.T.A. del P.R.G.C. comunale ai sensi dell'art. 27 ex Legge Regionale n. 56/1977 e s.m.i..

Per quanto attiene la profondità delle fasce di rispetto si fa riferimento pertanto alle tavole grafiche allegate al Piano Regolatore Generale Comunale vigente (P.R.G.C.)(*).

ART. 8bis - VINCOLI E FASCE DI RISPETTO DAI CORSI D'ACQUA

Per quanto concerne i vincoli e le fasce di rispetto dai corsi d'acqua si fa espresso riferimento agli elaborati tecnici e grafici del Piano Regolatore Generale Comunale vigente(*).

(*) Al momento della redazione della presente Variante al PRC, si precisa che il Piano Regolatore Generale Comunale vigente è costituito da una Variante di Revisione Generale del PRGC vigente, approvata con D.G.R. 24 marzo 2014 n. 27-7294 e da una successiva Variante Parziale n. 1, redatta ai sensi dell'art. 17 comma 5 della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i. approvata con D.C.C. n. 53 del 27 ottobre 2016.

TITOLO III

ATTUAZIONE E GESTIONE DEL PIANO

ART. 9 – APPROVAZIONE DEL P.R.C.

In base all'art. 6 del Capitolo 2 – Disposizioni - dell'Allegato A della Deliberazione del Consiglio regionale 17 marzo 2015, n. 61 – 10542, avente ad oggetto *“Articolo 14, legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche alla legge regionale del 31 ottobre 2007, n. 20 “Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri”): approvazione del Piano regionale di coordinamento per la realizzazione di **nuovi cimiteri e crematori**”*, il Piano cimiteriale, comprensivo di tutti i suoi allegati, viene approvato dal Comune con proprio provvedimento, previa trasmissione all'azienda sanitaria locale per il parere di competenza e previo espletamento, qualora previsto, delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla parte seconda del D.lgs.152/2006.

Al di fuori della fattispecie sopra indicata, invece, l'adozione dei Piani Cimiteriali avviene ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 *“Approvazione del regolamento di polizia mortuaria”* e del punto 10 della Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n. 24 *“Regolamento di polizia mortuaria” – Circolare esplicativa*”.

Su tale impianto normativo è stata poi introdotta la L.R. n. 5 del 15 marzo 2001 in attuazione del D.Lgs. 112/1998 – “Decentramento funzioni agli enti locali”: in essa, come chiarito anche dalla nota della Regione Piemonte – Direzione Sanità Pubblica datata 6 giugno 2001, è previsto che l'Amministrazione Comunale interessata invii all'A.S.L. territorialmente competente la richiesta di parere, allegando alla stessa la deliberazione del Consiglio comunale di approvazione prevista dalla norma. L'A.S.L. esprime il proprio parere obbligatorio e lo invia ai Comuni interessati, determinando la conclusione dell'iter amministrativo.

ART. 10 – ATTUAZIONE DEL P.R.C.

Il P.R.C. si attua mediante interventi edilizi diretti soggetti alla disciplina regolante l'attività edilizia ordinaria, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i..

Per le tumulazioni private (edicole funerarie, cripte sotterranee) i progetti dovranno essere approvati dai competenti uffici dell'A.S.L. e Comunali.

Gli interventi pubblici saranno preceduti da specifica delibera di approvazione con l'osservanza delle norme vigenti in materia.

TITOLO IV

INDIVIDUAZIONE E DESTINAZIONE DELLE AREE

ART. 11 – DESTINAZIONE DELLE AREE

La destinazione delle aree è precisata agli articoli seguenti e nelle allegate tavole grafiche.

ART. 11.1 – CAMPI DI INUMAZIONE A - A1

Per superficie dei campi di inumazione si intende la superficie lorda definita ai sensi degli artt. 72 e 73 del D.P.R. n. 285/1990, ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda acquifera.

Con la lettera A sono indicate le inumazioni in campi comuni per sepolture decennali, e con la lettera A1 le inumazioni private dodicennali (tombini).

ART. 11.2 – CAMPI PER LE TUMULAZIONI PRIVATE B – B1 – B2 – B3 – B4 – B5 – B6

Per tumulazione di tipo B si intende la tumulazione individuale per famiglie in cripta sotterranea a posti plurimi. Per tumulazione di tipo B1 – B2 – B3 – B4 – B5 la tumulazione individuale per famiglie in costruzioni fuori terra (edicole funerarie) a posti plurimi (art. 76 – D.P.R. 285/1990).

Tali strutture possono contenere specifici posti (ossario – nicchie cinerarie) destinati a raccogliere i resti provenienti da esumazioni, estumulazioni che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 86 – comma 5 – del D.P.R. 285/1990, o cremazioni.

ART. 11.3 – CAMPI PER LA TUMULAZIONE INDIVIDUALE IN LOCULI- C

Per tumulazione di tipo C si intende la tumulazione individuale in loculi a più piani sovrapposti (art. 76 – D.P.R. 285/1990).

ART. 11.4 – CAMPI PER LA TUMULAZIONE IN CELLETTE OSSARIO – D

Per tumulazione di tipo D si intende la tumulazione in cellette ossario di resti provenienti da esumazioni o estumulazioni, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 86 – comma 5 – del D.P.R. 285/1990.

ART. 11.5 – OSSARIO COMUNE – E

Manufatto destinato a raccogliere i resti provenienti dalle esumazioni o estumulazioni che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 86 – comma 5 del D.P.R. 285/1990 (art. 67 – D.P.R. 285/1990).

ART. 11.6 – AREA CREMATORIA – F

E' la superficie destinata all'attività crematoria (art. 78 – D.P.R. 285/1990).

ART. 11.7 – AREA PER LA TUMULAZIONE IN CELLETTA CINERARIA- F1

Per tumulazione in cellette cinerarie si intende la tumulazione di urne contenenti le ceneri provenienti della cremazione (art. 80 – D.P.R. 285/1990).

ART. 11.8 – CINERARIO COMUNE - F2

Manufatto destinato alla raccolta e conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme (Art. 80 – D.P.R. 285/1990).

TITOLO V

COSTRUZIONI ED AREE PERTINENZIALI

ART. 12 – SIMBOLOGIA RELATIVA ALLE ATTIVITÀ CIMITERIALI ACCESSORIE

Uffici – Uf.

Locali di culto – Ch.

Camera mortuaria – celle frigorifere - C.m.

Sala autoptica – S. Au.

Servizi igienici – S.i.

Magazzino deposito attrezzi – M.d.

Area deposito – A.d.

Area stoccaggio provvisorio rifiuti cimiteriali – A.d1

Parcheggio – P

Area verde – Av.

Viabilità interna – V

TITOLO VI

NORME PER GLI INTERVENTI

ART. 13 – CONDIZIONI NECESSARIE

Le aree destinate all'edificazione dei manufatti edilizi di cui alle lett. B – B1 – B2 – B3 – B4 – B5 – C – D – devono essere servite da “strada” di accesso e rete per la raccolta delle acque meteoriche, secondo le caratteristiche indicate nelle tavole grafiche.

Gli interventi edilizi di competenza privata (B – B1 – B2 – B3 – B4 – B5) sono vincolati alla dimostrazione preventiva di titolarità prescritta dai regolamenti locali vigenti.

Nel successivo TIT. VII sono indicate, per ogni categoria di area del piano, i vari tipi di intervento ammessi, per i quali dovrà essere richiesto specifico titolo abilitativo secondo le disposizioni del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i..

ART. 14 – PARAMETRI EDILIZI

ART. 14.1 – CRITERI COSTRUTTIVI PER MANUFATTI DESTINATI ALLA TUMULAZIONE

Per i criteri costruttivi per manufatti a sistema di tumulazione è applicata la norma del punto 13 della Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n. 24.

ART. 14.2 – ALTEZZA DEI MANUFATTI

L'altezza del manufatto si misura ad estradosso dell'ultima soletta piana ed è multipla degli spazi tecnici prescritti dal punto 13 della Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24.

ART. 14.3 – DISTANZE E ALLINEAMENTI

Le distanze e gli allineamenti sono differenziati secondo il campo e il tipo di sepoltura come di seguito elencato:

Campi di inumazione A:

(ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 285/1990) i campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

(ai sensi dell'art. 72, comma 2, del D.P.R. n. 285/1990) i vialetti tra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa (Tab. 1).

Campi per la tumulazione B – B1 – B2 – B3 – B4 – B5:

(ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 285/1990 e del punto 13.2 della Circolare del Ministero della Sanità n. 24/1993) per le nuove costruzioni è preferibile che siano garantite misure d'ingombro libero interno, multiple degli spazi tecnici per la tumulazione.

Le pareti sotterranee delle cripte potranno essere adiacenti alle strutture confinanti a condizione che ogni cripta sia delimitata da propri muri in c.a..

Per le strutture in alzato fuori terra si dovranno rispettare:

- gli ingombri preesistenti per i manufatti di tipo B1, B2, B3, B4, B5, B6;
- le distanze e le altezze massime sono individuate nelle Tabelle 2, 3, 4 e 5.

Campi per la tumulazione C – D ed area F1

(ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 285/1990 e del punto 13.2 della Circolare del Ministero della Sanità n. 24/1993).

Campo E

(ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. 285/1990).

Campo F2

(ai sensi dell'art. 80 del D.P.R. 285/1990 e del punto 14.3 della Circolare del Ministero della Sanità n. 24/1993).

TITOLO VII

INTERVENTI PREVISTI E LORO MODALITA' D'ATTUAZIONE

ART. 15 – MANUTENZIONE ORDINARIA

Rientrano nella manutenzione ordinaria (art. 13, 3° comma, lettera a), L.R. 56/77 e art. 3, 1° comma, lettera a) del D.P.R. 380/01) le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e dei manufatti in genere (senza alterazione dei caratteri originali e aggiunta di nuovi elementi) e quelle necessarie a integrare o a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici già esistenti, purché dette opere non comportino la realizzazione di nuovi locali o modifiche alle strutture o all'organismo edilizio.

Il Piano Regolatore Generale disciplina all'art. 14 delle Norme di Attuazione le ulteriori opere incluse nella manutenzione ordinaria.

Le tempistiche di realizzazione dei lavori sono quelle correlate al titolo abilitativo ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.i..

ART. 16 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Rientrano nella manutenzione straordinaria (art. 13, 3° comma, lettera b), L.R. 56/77 e art. 3, 1° comma, lettera b) del D.P.R. 380/01) le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici nonché per realizzare o integrare i servizi igienico-sanitari e gli impianti tecnici, sempre che dette opere non alterino i volumi e le superfici utili lorde delle singole unità immobiliari o di interi edifici e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso in atto.

Il Piano Regolatore Generale disciplina all'art. 15 delle Norme di Attuazione le ulteriori opere incluse nella manutenzione straordinaria.

Nel caso di manufatto inserito nel catalogo dei beni culturali architettonici allegato, ai sensi della Legge Regionale n. 35/95, al Regolamento Igienico Edilizio comunale, il titolo abilitativo sarà rilasciato previo parere favorevole della Commissione Locale per il paesaggio di cui alla legge regionale n. 32/2008; nel caso di manufatto sottoposto a tutela da parte del Ministero dei beni culturali ai sensi dell'articolo 12 del D. Lgs. 22/1/2004, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni, il titolo abilitativo sarà rilasciato previo parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio.

Le tempistiche di realizzazione dei lavori sono quelle correlate al titolo abilitativo ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.i..

ART. 17 – RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO

Rientrano nel restauro e risanamento conservativo (art. 13, 3° comma, lettera c), L.R. 56/77 e art. 3, 1° comma, lettera c) del D.P.R. 380/01) gli interventi volti a conservare l'organismo edilizio nella sua configurazione attuale, eliminando eventuali superfetazioni e

rimaneggiamenti incoerenti con il contesto circostante, volti ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con esso compatibili anche se diverse dalle preesistenti fatto salvo quanto indicato nello specifico capitolo sui cambi di destinazione d'uso degli edifici. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso o da leggi di settore, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio originario.

Il Piano Regolatore Generale disciplina all'art. 16 delle Norme di Attuazione le ulteriori opere incluse nel restauro e risanamento conservativo.

Nel caso di manufatto inserito nel catalogo dei beni culturali architettonici allegato, ai sensi della Legge Regionale n. 35/95, al Regolamento Igienico Edilizio comunale, il titolo abilitativo sarà rilasciato previo parere favorevole della Commissione Locale per il paesaggio di cui alla legge regionale n. 32/2008; nel caso di manufatto sottoposto a tutela da parte del Ministero dei beni culturali ai sensi dell'articolo 12 del D. Lgs. 22/1/2004, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni, il titolo abilitativo sarà rilasciato previo parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio.

Le tempistiche di realizzazione dei lavori sono quelle correlate al titolo abilitativo ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.i..

ART. 18 – RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

Rientrano nell'intervento edilizio di ristrutturazione edilizia (art. 13, 3° comma, lettera d), L.R. 56/77 così come integrato dall'art. 3, 1° comma, lettera d) del D.P.R. 380/01) gli interventi volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione delle aggiunte contrastanti, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente.

Il Piano Regolatore Generale disciplina all'art. 17 delle Norme di Attuazione le ulteriori opere incluse nella ristrutturazione edilizia.

Nel caso di manufatto inserito nel catalogo dei beni culturali architettonici allegato, ai sensi della Legge Regionale n. 35/95, al Regolamento Igienico Edilizio comunale, il titolo

abilitativo sarà rilasciato previo parere favorevole della Commissione Locale per il paesaggio di cui alla legge regionale n. 32/2008; nel caso di manufatto sottoposto a tutela da parte del Ministero dei beni culturali ai sensi dell'articolo 12 del D. Lgs. 22/1/2004, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni, il titolo abilitativo sarà rilasciato previo parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio.

Le tempistiche di realizzazione dei lavori sono quelle correlate al titolo abilitativo ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.i..

ART. 19 – RISTRUTTURAZIONE DEL SITO CIMITERIALE

Costituiscono interventi di ristrutturazione del sito cimiteriale quelli volti a modificare l'esistente con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione di lotti, della viabilità interna e del carico infrastrutturale dell'area cimiteriale.

Le opere sono soggette a deliberazione comunale nonché al nulla osta di conformità alle norme di sicurezza sanitarie, ambientali e paesistiche, ai sensi della normativa vigente.

ART. 20 – DEMOLIZIONI, RICOSTRUZIONI, SOSTITUZIONI

Gli interventi di demolizione e ricostruzione, ove assentiti dalle presenti norme, riguardano le strutture fatiscenti e prive di pregio architettonico; il nuovo manufatto dovrà essere contenuto nei limiti geometrici dell'edificio preesistente, salvo per le parti interrato e non dovrà contrastare con i nuovi allineamenti.

ART. 21 – NUOVO IMPIANTO

Costituiscono “nuova costruzione” o “nuovo impianto” ai sensi dall'art. 3, 1° comma, lettera e) del D.P.R. 380/2001, gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite agli articoli precedenti.

Il Piano Regolatore Generale disciplina all'art. 22 delle Norme di Attuazione le ulteriori opere incluse nel nuovo impianto o nuova costruzione.

Le tempistiche di realizzazione dei lavori sono quelle correlate al titolo abilitativo ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.i..

TITOLO VIII
USO DELLE AREE CIMITERIALI,
STRUTTURE ACCESSORIE E SPAZI PERTINENZIALI.

ART. 22 – UFFICI (Uf.)

I locali destinati ad uffici ed annessi servizi del personale addetto allo svolgimento delle attività cimiteriali (art. 56 – D.P.R. 285/1990).

ART. 23 – LOCALI DI CULTO (C.h.)

Edificio destinato al culto (cappella cimiteriale) (art. 56 – D.P.R. 285/1990).

ART. 24 – CAMERA MORTUARIA E CELLE FRIGORIFERE (C.m.)

I locali destinati a sosta dei feretri e depositi di osservazione e conservazione delle salme (art. 64 – D.P.R. 285/1990).

ART. 25 – SALA AUTOPTICA – (S.Au)

Locale destinato all'effettuazione di indagini autoptiche (art. 66 – D.P.R. 285/1990).

ART. 26 – SERVIZI IGIENICI (Si)

I locali destinati a servizi igienici per il pubblico o per il personale addetto allo svolgimento delle attività cimiteriali.

ART. 27 – MAGAZZINO DEPOSITO ATTREZZI (Md)

Spazi destinati alla raccolta, conservazione, e deposito di materiale ed attrezzi connessi allo svolgimento delle attività cimiteriali.

ART. 28 – AREA PER DEPOSITO (A.d.) – (A.d1)

A.d.: superfici destinate a depositi materiali aridi derivanti dalle attività svolte nell'ambito cimiteriale.

A.d1: locale destinato allo stoccaggio provvisorio dei rifiuti cimiteriali derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione.

ART. 29 – PARCHEGGIO – (P)

Parcheggi attrezzati di uso pubblico nell'ambito delle quali è ammessa la presenza di piccole attività commerciali di interesse pubblico legate alla funzione cimiteriale previa esplicitazione delle necessarie procedure previste dalla normativa vigente in materia (art. 56 D.P.R. 285/1990).

ART. 30 – AREA VERDE – (A.v.)

Spazi destinati alla formazione di aree, aiuole, bordure verdi di delimitazione dei siti cimiteriali, di riordino dei campi edificati e di decoro dell'insieme e dei singoli manufatti.

ART. 31 – VIABILITA' INTERNA (V)

Spazi destinati alla viabilità veicolare e pedonale (art. 56 – D.P.R. 285/1990).

ART. 32 – MURO DI CINTA

Limite territoriale del sito cimiteriale costituito da idonea recinzione (art. 61 – D.P.R. 285/1990).

ART. 33 – FASCIA DI RISPETTO

Zona di salvaguardia cimiteriale che isola l'impianto dall'abitato.

La delimitazione interna della fascia di rispetto è riferita al limite cimiteriale coincidente con la recinzione. (art. 57 – D.P.R. 285/1990).

TITOLO IX

AREE D'INTERVENTO E MODALITA' ATTUATIVE

La presente norma individua le aree e gli interventi ammissibili di cui al tit. VII, con riferimento alle tavole grafiche e tabelle allegate.

ART. 34 – INTERVENTI AMMESSI NELL'AMBITO DELLA CATEGORIA A – A1 (Inumazione)

Aree destinate all'inumazione di durata:

- A 10 anni (gratuita – in campo comune)
- A1 12 anni rinnovabili (a pagamento)

Interventi ammessi: manutenzione ordinaria – manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, demolizione, ricostruzione, sostituzione.

Modalità attuative: si fa riferimento ai correlati titoli abilitativi ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.

Nelle tavole in scala 1:500 e 1:200 sono individuate le aree d'intervento.

Le aree ai sensi dell'art. 57-68 del D.P.R. 285/1990 devono avere terreno sciolto sino alla profondità di m. 2,50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per l'acqua, per favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri.

Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei.

La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere altezza tale da essere in piena o comunque con il più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di m. 0,50 dal fondo della fossa per inumazione.

Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Le dimensioni delle aree si prevedono in base a multipli delle singole fosse calcolate, ai sensi dell'art. 72 del D.P.R. 285/1990. Le fosse destinate all'inumazione di cadaveri di persone con oltre 10 anni di età, devono avere profondità non inferiore a mt. 2. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di m. 2,20 e larghezza di metri 0,80 e distare l'una dall'altra almeno mt. 0,50 da ogni lato (Tab. 1).

Le fosse destinate all'inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere profondità non inferiore a mt. 2. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di mt. 1,50 e larghezza di mt. 0,50 e distare l'una dall'altra almeno mt. 0,50 da ogni lato (Tab. 1).

I vialetti tra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Ai sensi dell'art. 34 del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria ogni fossa deve essere contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici, portante un numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Sul cippo, qualora la famiglia non vi provveda, verrà applicata a cura del Comune una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome, del cognome e della data di nascita e morte del defunto.

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 285/1990 ciascuna fossa dopo che vi sia stato deposto il feretro, sarà colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie; oltre alla lapide la fossa potrà essere dotata di un copritomba.

Ad esclusione delle aree di nuovo impianto dell'ampliamento del Cimitero di Bandito si precisa che ai sensi dell'art. 34 del Regolamento Comunale di polizia mortuaria è consentito:

- collocare al capo delle fosse, in modo da formare una linea regolare ed uniforme, lapidi, monumentini, croci e simili, la cui altezza non superi un metro dal tumulo o copritomba e la lunghezza e la larghezza non ecceda quella delle fosse;
- collocare dei copritomba o formare dei tumuli, disposti in senso longitudinale, delle dimensioni di metri 2x0,65x0,20 per gli adulti, e di metri 1x0,40x0,20 per i bambini.

All'infuori di quanto sopra, per le fosse del campo comune è assolutamente vietata qualsiasi altra opera muraria. Si applica l'articolo 36, commi 1, 7 e 8 del Regolamento di polizia mortuaria.

Le lapidi ed i copritomba dovranno essere in materiale lapideo scelto tra i seguenti: marmo bianco, pietre del Piemonte (graniti, pietra di Luserna, pietra di Barge, serizzo, beole o similari).

Ogni collocamento di lapidi, coprifossa e monumenti dovrà essere richiesta con la presentazione di idoneo titolo abilitativo nelle forme previste dal D.P.R. 380/2001 e s.m.i. con allegata relazione descrittiva dell'opera da eseguire e dei relativi materiali che verranno impiegati.

Le lapidi, i monumenti, le croci, i copritomba ed ogni altro manufatto rimossi in seguito alla scadenza delle sepolture, passeranno in proprietà del Comune, che ne potrà disporre liberamente.

Gli accessori quali lettere, cornici, lampade, vasi sculture, devono essere in materiali inalterabili.

Tanto sulle sepolture private quanto sulle sepolture nei campi comuni, si possono

deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché radici e rami non invadano le tombe vicine e i passaggi. Le aiuole non potranno occupare esclusivamente la superficie della fossa.

Sono inoltre ammessi arbusti di altezza non superiore a m. 1,00 nel rispetto delle disposizioni del comma precedente.

Le piante e gli arbusti di maggiore altezza sono vietati e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'Ufficio comunale competente; in caso di inadempienza, si provvederà d'ufficio allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento. All'infuori di quanto su indicato è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

Nelle aree previste a nuovo impianto, i campi potranno avere il piano di calpestio coltivato a prato.

Le nuove sepolture verranno segnalate con cippi aventi le caratteristiche previste dalle presenti norme.

Per il solo cimitero di Bandito, limitatamente alla zona in ampliamento, si dispone che le aree della categoria A – A1 siano sistemate a prato.

Le fosse saranno segnate da cippi tutti dello stesso tipo e delle seguenti caratteristiche:

- cippo in pietra di luserna di colore grigio uniforme, fiammato sulle parti dorsali lavorate a costa toro e bocciardato sulla parete principale.
- ogni cippo dovrà riportare i dati anagrafici del defunto, eventuale fotografia e croce, il tutto in bronzo.

In alternativa al cippo su descritto, è consentita la posa di sculture le cui dimensioni dovranno comunque essere contenute nei limiti prescritti per i cippi nell'allegata Tab. 1.1 (cm. 40 – 55 – 12);

Le dimensioni, caratteristiche ed arredo del cippo dovranno conformarsi a quanto indicato nella Tab. 1.1.

ART. 35 – INTERVENTI AMMESSI NELL'AMBITO DELLE CATEGORIE B – B1 – B2 – B3 – B4 – B5 – B6 (Cripte sotterranee – Edicole funerarie)

ART. 35.1 – Categoria B – Cripte sotterranee

Interventi ammessi: Manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, demolizione, ricostruzione, sostituzione.

Modalità attuative: si fa riferimento ai correlati titoli abilitativi ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.

Nelle tavole in scala 1:500 e 1:200 sono individuate le aree d'intervento.

Ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione interrata deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti

misure: lunghezza metri 2,25, altezza metri 0,70, larghezza metri 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 del D.P.R. 285/1990.

Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.

I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.

La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie.

Le dimensioni massime occupate devono essere contenute nell'area di pertinenza e rispettare lo schema costruttivo riportato nella Tab. 2.

Il numero massimo di posti ricavabili non deve superare n. 12 loculi e n. 10 cellette ossario.

La profondità massima è definita a 0,50 metri sopra la linea di falda in piena.

Nel caso di interventi la cui realizzazione interferisca con la falda acquifera si dovrà provvedere ad impermeabilizzare le pareti ed il fondo delle cripta.

I materiali lapidei impiegati per il rivestimento delle parti a vista dovranno, per quanto possibile, uniformarsi a quelli delle tombe adiacenti, scegliendo tra i seguenti: marmo bianco, pietre del Piemonte (graniti, pietra di Luserna, pietra di Barge, serizzo, beole e similari).

Per i nuovi interventi di completamento di categoria B e nel caso di ristrutturazione di tipo A, devono essere rispettate per le parti fuori terra, le altezze e le tipologie costruttive dei manufatti insistenti sui lotti adiacenti.

Nel caso di interventi ex-novo in aree di nuovo impianto comportanti la realizzazione di più manufatti interessanti lotti adiacenti, devono essere rispettate per le parti fuori terra le altezze e le tipologie costruttive di cui alla Tab. 2.

In particolare si precisa quanto segue:

- l'altezza massima della soletta di copertura (mt. 0,50) e del dossale (mt. 1,70) è la distanza che intercorre tra il piano di spiccato del viale e l'estradosso dei relativi elementi costruttivi predetti.
- il dossale non potrà superare in larghezza i limiti dell'area di pertinenza.

E' consentita la realizzazione di cellette ossario e/o nicchie cinerarie nella misura massima di n. 10 nelle misure minime di mt. 0,70 di lunghezza, mt. 0,30 di larghezza e mt. 0,30 di altezza, al netto di muri e/o lastre di chiusura.

E' consentito entro l'area della tomba deporre fiori, piante sempre verdi, cespugli o piante di sviluppo non superiore a metri 2 e comunque radicate in vasi perché i rami non invadano le tombe vicine e i passaggi attigui.

Piante di maggiore altezza sono vietate e nel caso, dovranno venire ridotte all'altezza predetta a semplice richiesta dell'Ufficio Tecnico Comunale.

In caso di inadempienza si provvederà d'ufficio al taglio o alla rimozione.

ART. 35.2 Categoria B1- B2 – B3 – B4 – B5 – Edicole funerarie

Interventi ammessi: Manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, demolizione, ricostruzione, sostituzione.

Modalità attuative: si fa riferimento ai correlati titoli abilitativi ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.

Nelle tavole in scala 1:500 e 1:200 sono individuate le aree di intervento e per ognuno le relative tipologie di seguito elencate:

- Categoria B1 – Edicole funerarie perimetrali;
- Categoria B2 – Edicole funerarie monofacciali;
- Categoria B3 – Edicole funerarie d'angolo;
- Categoria B4 – Edicole funerarie bifacciali;
- Categoria B5 – Edicole funerarie isolate.

Disposizioni comuni a tutte le categorie

Ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza metri 2,25, altezza metri 0,70, larghezza metri 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 del D.P.R. 285/1990.

Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.

I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.

La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie.

Le dimensioni massime occupate devono essere contenute nell'area di pertinenza e rispettare lo schema costruttivo riportato nelle Tabb. 3, 4 e 5;

I prospetti di facciata potranno essere realizzati: con rivestimento in materiale lapideo secondo le indicazioni seguenti, con mattone a vista ed in cls martellinato.

I materiali lapidei impiegati per il rivestimento delle pareti a vista dovranno, per quanto possibile, uniformarsi a quelli delle tombe adiacenti, scegliendo tra i seguenti: marmo bianco, pietre del Piemonte (graniti, pietra di luserna, pietra di Barge, serizzo, beole o similari).

Per i prospetti non di facciata dovranno osservarsi a scelta uno dei seguenti criteri di rivestimento esterno:

- rivestimento totale in materiali lapidei di cui al precedente comma;
- rivestimento in materiale lapideo previsto di cui al precedente comma per un'altezza di m. 0,80 e superiore intonaco tirato a frattazzo e rivestimento murale (tipo durite) di colore grigio scuro;
- mattone a vista;
- cls martellinato.

Eventuali croci, monumenti e/o decori dovranno essere contenuti entro la sagoma d'ingombro del manufatto.

Le edicole funerarie potranno essere erette anche su cripte sotterranee nel qual caso dovranno essere osservate anche le disposizioni relative alla categoria B.

E' consentito entro l'area della tomba deporre fiori, piante sempre verdi, cespugli o piante di sviluppo non superiore a metri 2, e comunque radicate in vasi, purché i rami non invadano le tombe vicine e i passaggi attigui.

Piante di maggiore altezza sono vietate e, nel caso, dovranno venire ridotte all'altezza predetta a semplice richiesta dell'Ufficio comunale competente.

In caso di inadempienza si provvederà d'ufficio al taglio o alla rimozione.

Disposizioni particolari per le singole categorie

Categoria B1 – Edicole funerarie perimetrali

Per i nuovi interventi di completamento di categoria B1 e nel caso di ristrutturazioni edilizie, devono essere rispettate le altezze e le tipologie costruttive dei manufatti adiacenti.

Nel caso di interventi ex novo in aree di nuovo impianto comportanti la realizzazione di più manufatti affiancati con il sistema della cortina edilizia (linea di colmo e gronda rispettivamente, tutte alla stessa altezza), devono essere rispettate le altezze e le tipologie costruttive di cui alla Tab. 3.

In particolare si precisa quanto segue:

- l'altezza invariabile di mt. 4,20 in gronda e 4,50 al colmo, è la distanza che intercorre tra il piano di spiccato del viale e l'estradosso dell'ultima soletta piana o dal punto più alto del manufatto;
- la copertura delle edicole realizzate con il sistema della cortina edilizia sarà a falde secondo lo schema della Tab. 3.

E' consentito, nel rispetto del numero massimo di loculi realizzabili pari a 18 edificare su sottostante cripta sotterranea, nel qual caso dovranno osservarsi anche le disposizioni relative alla categoria B.

E' consentita la realizzazione di cellette ossario e/o nicchie cinerarie nella misura massima di n. 18 nelle misure minime di mt. 0,70 di lunghezza, mt. 0,30 di larghezza e mt. 0,30 di altezza, al netto di muri e/o lastre di chiusura.

Categoria B2 – Edicole funerarie monofacciali

Per i nuovi interventi di completamento di categoria B2 e nel caso di ristrutturazioni edilizie, devono essere rispettate le altezze e le tipologie costruttive dei manufatti adiacenti.

Nel caso di interventi ex-novo in aree di nuovo impianto comportanti la realizzazione di più manufatti in aderenza, devono essere rispettate le altezze e le tipologie costruttive di cui alla Tab. 4.

In particolare si precisa quanto segue:

- l'altezza massima di mt. 4,50 in gronda e mt. 4,80 al colmo è la distanza che intercorre tra il piano di spiccato del viale e l'estradosso dell'ultima soletta piana o dal punto più alto del manufatto;
- la copertura può essere realizzata a falde o piana.

E' consentita nel rispetto del numero massimo di loculi realizzabili pari a 18, edificare su sottostante cripta sotterranea, nel qual caso dovranno osservarsi anche le disposizioni per la categoria B.

E' consentita la realizzazione di cellette ossario nella misura massima di n. 18 nelle misure minime di mt. 0,70 di lunghezza, mt. 0,30 di larghezza e mt. 0,30 di altezza, al netto di muri e/o lastre di chiusura.

Categoria B3 – Edicole funerarie d'angolo

Per i nuovi interventi di completamento di categoria B3 e nel caso di ristrutturazione edilizia, devono essere rispettate le altezze e per quanto possibile, le tipologie costruttive dei manufatti adiacenti.

In particolare la superficie d'angolo dovrà essere mantenuta libera da strutture edilizie nel rispetto di quanto indicato nella Tab. 5.

Nel caso di interventi ex-novo in aree di nuovo impianto comportanti la realizzazione di più manufatti in aderenza, devono essere rispettate le altezze e le tipologie costruttive di cui alla Tab. 5.

In particolare si precisa quanto segue:

- l'altezza massima di mt. 4,50 in gronda e mt. 4,80 al colmo è la distanza che intercorre tra

il piano di spiccato del viale e l'estradosso dell'ultima soletta piana o dal punto più alto del manufatto;

- la copertura può essere realizzata a falde o piana.

E' consentito nel rispetto del numero massimo di loculi realizzabili pari a 18, costruire su sottostante cripta sotterranea, nel qual caso dovranno osservarsi anche le disposizioni per la categoria B.

E' consentita la realizzazione di cellette ossario nella misura massima di n. 12 nelle misure minime di mt. 0,70 di lunghezza, mt. 0,30 di larghezza e mt. 0,30 di altezza, al netto di muri e/o lastre di chiusura.

Categoria B4 – Edicole funerarie bifacciali

Per i nuovi interventi di completamento di categoria B4 e nel caso di ristrutturazioni edilizie, devono essere rispettate le altezze e le tipologie costruttive dei manufatti adiacenti.

Nel caso di interventi ex-novo in area di nuovo impianto comportanti la realizzazione di più manufatti in aderenza, devono essere rispettate le altezze e le tipologie costruttive di cui alla Tab. 4.

In particolare si precisa quanto segue:

- l'altezza massima di mt. 4,50 in gronda e mt. 4,80 al colmo è la distanza che intercorre tra il piano di spiccato del viale e l'estradosso dell'ultima soletta piana o dal punto più alto del manufatto;
- la copertura può essere realizzata a falde o piana.

E' consentito nel rispetto del numero massimo di loculi realizzabili pari a 18, costruire su sottostante cripta sotterranea, nel qual caso dovranno osservarsi anche le disposizioni per la categoria B.

E' consentita la realizzazione di cellette ossario nella misura massima di n. 18 nelle misure minime di mt. 0,70 di lunghezza, mt. 0,30 di larghezza e mt. 0,30 di altezza, al netto di muri e/o lastre di chiusura.

Categoria B5 – Edicole funerarie isolate

Per i nuovi interventi di completamento di categoria B5 e nel caso di ristrutturazioni edilizie devono essere rispettate le altezze e le tipologie costruttive dei manufatti insistenti sui lotti adiacenti.

Nel caso di interventi ex-novo in aree di nuovo impianto comportanti la realizzazione di più manufatti interessanti lotti adiacenti, devono essere rispettate le altezze e le tipologie costruttive di cui alla Tab. 4.

In particolare si precisa quanto segue:

- l'altezza massima di mt. 4,50 e mt. 4,80 al colmo è la distanza che intercorre tra il piano di

- spiccato del viale e l'estradosso dell'ultima soletta piana o dal punto più alto del manufatto;
- la copertura può essere realizzata a falde o piana.

E' consentito nel rispetto del numero massimo di loculi realizzabili pari a 18, costruire su sottostante cripta sotterranea, nel qual caso dovranno osservarsi anche le disposizioni per la categoria B.

E' consentita la realizzazione di cellette ossario nella misura massima di n. 18 nelle misure minime di mt. 0,70 di lunghezza, mt. 0,30 di larghezza e mt. 0,30 di altezza, al netto di muri e/o lastre di chiusura.

ART. 35.3 – Categoria B6 - Cripte sotterranee - edicole funerarie la cui costruzione risale ad oltre 50 anni, di particolare pregio architettonico, meritevoli di tutela.

Interventi ammessi: Manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia.

Modalita' attuative: si fa riferimento ai correlati titoli abilitativi ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.

Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono limitati alla sola parte interrata.

ART. 36 – INTERVENTI AMMESSI NEL'AMBITO DELLA CATEGORIA C (loculi)

Interventi ammessi: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, demolizione, ricostruzione, sostituzione, nuovo impianto.

Modalita' attuative: valgono le modalità d'attuazione relative agli interventi di competenza comunale.

Nelle tavole in scala 1:500 e 1:200 sono individuate le aree d'intervento.

Ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza metri 2,25, altezza metri 0,70, larghezza metri 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 del D.P.R. 285/1990.

Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.

I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.

La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o

che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie.

I materiali lapidei impiegati per i rivestimenti e le pietre copriloculo, dovranno essere scelti tra i seguenti: marmo bianco, pietre del Piemonte (graniti, pietra di luserna, pietra di Barge, serizzo, beole o similari).

E' inoltre ammessa la lavorazione a vista dei getti di cls e dei laterizi, che dovrà essere valutata di volta in volta, con particolare riferimento al contesto interessato dall'intervento.

I loculi devono essere dotati di:

- un portafiori in basso a sinistra, un ritratto in alto al centro, epigrafi con lettere in carattere romano, il tutto in acciaio inossidabile o in bronzo;
- impianto di illuminazione votiva;

Le dimensioni e le caratteristiche degli ornamenti predetti devono essere uniformi nell'ambito dello stesso blocco loculi.

Nella realizzazione di nuovi impianti le nuove strutture edilizie non potranno superare in altezza quelle dei manufatti dei campi vicini.

Nel caso di interventi comportanti la realizzazione di manufatti con più di 5 piani dovrà prevedersi un apposito disimpegno posto ad altezza intermedia, nel qual caso la struttura dovrà essere conforme alle vigenti norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

ART. 37 – INTERVENTI AMMESSI NELL'AMBITO DELLA CATEGORIA D (cellette ossario)

Interventi ammessi: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, demolizione, ricostruzione, sostituzione, nuovo impianto

Modalità attuative: nel caso di interventi privati si fa riferimento ai correlati titoli abilitativi ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.

Nel caso di interventi di competenza comunale valgono le norme vigenti in materia.

Nelle tavole in scala 1:500 e 1:200 sono individuate le aree di intervento.

Ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione dei resti, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza metri 0,70, altezza metri 0,30, larghezza metri 0,30. Il tumulo non dovrà necessariamente essere murato, essendo consentita la sua chiusura con pietra naturale o altro materiale idoneo e resistente all'azione degli agenti atmosferici.

E' consentita la collocazione di più cassette di resti in un unico tumulo.

La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie.

I materiali di rivestimento esterno devono essere dello stesso tipo e tipologia di quelli utilizzati per la struttura principale in cui sono collocati.

ART. 38 – INTERVENTI AMMESSI NELL’AMBITO DELLA CATEGORIA E (ossario comune).

Interventi ammessi: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria.

Modalita’ attuative: interventi di esclusiva competenza comunale.

Nelle tavole in scala 1:500 e 1:200 sono individuate le aree di intervento.

L’ossario comune dovrà essere ricavato in una camera ipogea sigillata ed impermeabilizzata, munita di apposita botola opportunamente chiusa da lastra in pietra naturale o altro materiale idoneo e resistente all’azione degli agenti atmosferici.

ART. 39 – INTERVENTI AMMESSI NELL’AMBITO DELLA CATEGORIA F (area crematoria)

Interventi ammessi: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, nuovo impianto.

Sono inoltre ammessi, ad eccezione che per il corpo di fabbrica costituente l’area crematoria e relativi locali annessi (sala crematoria, locale urna e impianti tecnici) interventi di demolizione, ricostruzione, sostituzione.

Modalita’ attuative: interventi di esclusiva competenza comunale.

Nelle tavole in scala 1:500 e 1:200 sono individuate le aree in oggetto.

Nell’ambito della presente categoria sono comprese le sub-categorie F1 e F2 normate a parte.

ART. 40 – INTERVENTI AMMESSI NELL’AMBITO DELLA CATEGORIA F1 (cellette cinerarie)

Interventi ammessi: non sono previsti interventi.

Modalita’ attuative: interventi di esclusiva competenza comunale.

Nelle tavole in scala 1:500 e 1:200 sono individuate le strutture in oggetto.

Nel caso di interventi ex-novo per la realizzazione di cellette cinerarie ogni nuova

sepoltura deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione dei resti, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezze metri 0,70, altezza metri 0,30, larghezza metri 0,30. La nicchia cineraria non dovrà essere necessariamente murata, essendo consentita la sua chiusura con pietra naturale o altro materiale idoneo.

E' consentita la collocazione di più urne cinerarie in un'unica nicchia.

ART. 41 – INTERVENTI AMMESSI NELL'AMBITO DELLA CATEGORIA F2 (cinerario comune)

Interventi ammessi: non sono previsti interventi.

Modalità attuative: interventi di esclusiva competenza comunale.

Nelle tavole in scala 1:500 e 1:200 è individuata l'area in oggetto.

Nel caso di interventi ex-novo per la realizzazione di cinerario comune il medesimo dovrà essere ricavato in camera ipogea sigillata ed impermeabilizzata, munita di apposita botola opportunamente chiusa da lastra in pietra o altro materiale idoneo e resistente all'azione degli agenti atmosferici.

ART. 42 – UFFICI (Uf)

Interventi ammessi: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, demolizione, ricostruzione, sostituzione, nuovo impianto.

Modalità attuative: interventi di esclusiva competenza comunale.

Nelle tavole 1:500 e 1:200 è individuata la struttura in oggetto.

ART. 43 – LOCALI DI CULTO (Ch)

Interventi ammessi: Manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo.

Modalità attuative: interventi di esclusiva competenza comunale soggetti, con la sola esclusione della manutenzione ordinaria, a parere preventivo della competente Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio.

Nelle tavole 1:500 e 1:200 è individuata la struttura in oggetto.

ART. 44 – CAMERA MORTUARIA – CELLE FRIGORIFERE (c.m.)

Disposizioni generali: presso il cimitero urbano e delle frazioni di Bandito e di Pollenzo sono presenti specifici locali destinati a camera mortuaria ai sensi del Capo XI – artt. 64 e 65 del D.P.R. 285/1990. In tutti i casi si tratta di strutture opportunamente illuminate e ventilate.

Presso la camera mortuaria del cimitero urbano sono presenti n. 2 celle frigorifere, per la conservazione delle salme a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Interventi ammessi: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, demolizione, ricostruzione, sostituzione, nuovo impianto.

Modalita' attuative: interventi di esclusiva competenza comunale.

Nelle tavole 1:500 e 1:200 sono individuate le strutture in oggetto.

Nel caso di interventi per la realizzazione ex novo di camera mortuaria dovranno osservarsi le prescrizioni di cui ai predetti art. 64 e 65 del D.P.R. 285/1990.

ART. 45 – SALA AUTOPTICA (S.Au)

Disposizioni generali: presso il cimitero urbano, nell'area dell'ara crematoria, è presente un fabbricato, in cui trova posto la sala per autopsie ai sensi del Capo XII – art. 66 del D.P.R. 285/1990.

Interventi ammessi: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, demolizione, ricostruzione, sostituzione, nuovo impianto.

Modalita' attuative: Interventi di esclusiva competenza comunale.

Nelle tavole 1:500 sono individuate le strutture in oggetto.

Trattandosi di struttura ricavata presso un fabbricato con più di 70 anni, eventuali interventi comportanti alterazioni delle superfici coperte e/o delle volumetrie esistenti, potranno essere realizzati previo espletamento della procedura di Verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del D.L.gs. 42/2004 e s.m.i..

ART. 46 – SERVIZI IGIENICI (s.i.)

Interventi ammessi: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, demolizione, ricostruzione, sostituzione, nuovo impianto.

Modalita' attuative: interventi di esclusiva competenza comunale.

Nelle tavole 1:500 e 1:200 sono individuate le strutture in oggetto presenti presso il cimitero urbano in prossimità dell'impianto principale.

Analoghe strutture dovranno essere realizzate presso i cimiteri frazionali di Bandito e Pollenzo, nel rispetto delle vigenti disposizioni, con particolare riferimento alla normativa in

materia di eliminazione di barriere architettoniche.

ART. 47 – MAGAZZINO DEPOSITO ATTREZZI (M.d.)

Interventi ammessi: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, demolizione, ricostruzione, sostituzione, nuovo impianto.

Modalita' attuative: interventi di esclusiva competenza comunale.

Nelle tavole 1:500 e 1:200 sono individuate le strutture in oggetto presenti presso il cimitero urbano e frazionali di Bandito e Pollenzo.

ART. 48 – AREA DEPOSITO (A.d) – (A.d1)

Interventi ammessi: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, demolizione, nuovo impianto.

Modalita' attuative: interventi di esclusiva competenza comunale.

Nelle tavole 1:500 è individuata l'area in oggetto, presente esclusivamente presso il cimitero urbano, dove è localizzata esternamente alla cinta muraria sul fronte sud.

L'area risulta completamente racchiusa da rete metallica e svolge la funzione di deposito materiali di risulta dell'attività di scavo ed edilizia svolte nell'ambito cimiteriale (A.d).

I materiali, periodicamente rimossi a cura del servizio comunale preposto, vengono smaltiti in discarica e/o reimpiegati per riempimenti e riporti.

All'interno del cimitero urbano è dislocato un fabbricato in muratura, opportunamente coperto, destinato allo stoccaggio provvisorio dei rifiuti cimiteriali assimilabili ai rifiuti urbani, derivanti da operazioni di esumazione ed estumulazione (A.d1).

Tali materiali (frammenti di legno, residuati tessili e plastici, ecc.) vengono provvisoriamente depositati e periodicamente allontanati e smaltiti dai servizi comunali preposti.

ART. 49 – PARCHEGGIO (P)

Interventi ammessi: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, demolizione nuovo impianto.

Modalita' attuative: interventi di esclusiva competenza comunale.

Nelle tavole 1:500 e 1:200 sono individuati i parcheggi di uso pubblico a servizio del cimitero urbano e frazionali.

Nella realizzazione ex-novo di eventuali aree destinate a parcheggio si dovrà porre particolare attenzione affinché gli interventi previsti si uniformino all'esistente nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento alle disposizioni in materia di eliminazione di barriere architettoniche ed ai regolamenti locali di arredo urbano.

ART. 50 – AREE VERDI (Av)

Interventi ammessi: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, sostituzione, nuovo impianto.

Modalità attuative: interventi di esclusiva competenza comunale.

Nelle tavole 1:500 e 1:200 sono individuate le aree verdi, seminate a prato e/o sistemate con essenze di vario tipo presenti presso le aree del cimitero urbano e frazionali.

ART. 51 – VIABILITÀ INTERNA –V

Interventi ammessi: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, demolizione, nuovo impianto.

Modalità attuative: interventi di esclusiva competenza comunale.

Nelle tavole 1:500 e 1:200 sono individuate le aree destinate alla viabilità interna, pavimentate in ghiaietto.

Nella realizzazione di nuovi interventi si dovrà porre particolare attenzione affinché i medesimi si uniformino in tipologia e caratteristiche costruttive alle preesistenze.

ALLEGATI